

FORME E ITINERARI DEL DIRITTO

Diretta da O. Diliberto, F. Fasolino, A. Lovato, F. Lucrezi

Mariateresa Amabile

'Nefaria secta'

Sulla normativa imperiale "*de Iudaeis*"
(IV-VI secolo)

II



G. Giappichelli Editore

PREMESSA

Negli anni in cui iniziavo a raccogliere annotazioni, appunti, riflessioni, che avrebbero più tardi preso forma in *Nefaria Secta I*, non avrei potuto immaginare che il prosieguo della ricerca avrebbe attraversato momenti di così sconfinato smarrimento, dovuti all'avvento del comune, invisibile nemico. Devo a questo secondo libretto di studio sulle leggi imperiali *de Iudaeis*, legato geneticamente al primo, pubblicato nel 2018, l'avermi tenuto salda e confortante compagnia durante le giornate della pandemia che ha colpito l'Italia e il mondo nella primavera dell'anno due-milaventi.

Il primo volume di *Nefaria Secta* era partito da necessarie premesse storiche sull'origine dei rapporti tra Roma e Gerusalemme, interrogando fonti di natura teologica, letteraria e giuridica sul fenomeno storico dell'antigiudaismo. Tale lavoro era approdato, attraverso l'analisi e la considerazione dell'incidenza del problematico rapporto tra religione cristiana ed ebraismo sulla normativa imperiale, all'individuazione, all'interno di tale *corpus* normativo, di tendenze protettive, repressive e di controllo da parte della legislazione romano-cristiana nei confronti degli ebrei. In tale percorso ci si era soffermati su alcuni aspetti della legislazione *de Iudaeis*, o, per meglio dire, su alcune grandi tematiche ricorrenti; in particolare, le leggi in materia di conversioni e apostasia, oneri curiali e matrimoni.

È parso importante proseguire, in questo secondo volume, lo studio di altre grandi macroaree individuabili nel-

l'ambito di tale *corpus*, nell'ottica di una ridefinizione complessiva dei rapporti tra Impero romano e giudaismo.

Ciò è avvenuto, come per il passato, attraverso l'isolamento, nell'accezione di 'tirar fuori', dal groviglio di leggi imperiali *de Hebraeis*, costituzioni attinenti ciascuna i temi individuati, per poi risistemarle, secondo un criterio cronologico, all'interno delle più grandi macroaree, seguendo la genesi, le modificazioni e tracciando, infine, una panoramica dell'evoluzione di ciascuna materia.

Si sono analizzate, in primo luogo, le leggi in tema di schiavitù, in seguito le costituzioni sulle controversie relative al patriarcato ebraico, infine le leggi imperiali sul problema della conservazione-trasformazione-distruzione degli edifici di culto ebraici.

Ringrazio il mio Maestro, Professore Francesco Lucrezi, per la paziente, generosa e infaticabile guida.

Ringrazio il Professore Samuele Rocca per i preziosi consigli, che tanto hanno arricchito il mio lavoro.

Ringrazio il Professore Alberto Mirabella e gli amici Dottori Dario Annunziata, Giovanbattista Greco, Pierluigi Romanello per la gentile collaborazione prestata nell'opera di revisione del testo.

Ringrazio, infine, i direttori della collana "Forme e Itinerari del Diritto" per aver accettato di accogliere questo mio lavoro.

Dedico a Teresina Bove, con amore.

M. A.

I

CIRCUMCIDERE NON PERHORRUERIT

Sommario: 1. Gli schiavi degli ebrei. – 2. Considerazioni.

1. Gli schiavi degli ebrei

Nel primo volume di questo studio si era fatto riferimento al tema della schiavitù nel giudaismo nel quadro della normativa romana limitatamente al problema della circoncisione, nel contesto storico-politico del difficile rapporto di integrazione-separazione tra Roma e Gerusalemme¹.

Com'è noto, il problema della schiavitù, intesa come possibilità per gli ebrei di avere alle proprie dipendenze schiavi non appartenenti al giudaismo e di circonciderli, è molto ampio e deve prendere in considerazione una molteplicità di questioni.

Tra queste rientra senz'altro il tema della circoncisione², menzionato espressamente dal legislatore romano-cristiano in C.I. 1.10 *'Ne Christianum mancipium haereticus vel paganus vel Iudaeus habeat vel possideat vel circumcidat'*, ove è possibile notare l'ampliamento del novero di coloro che non avrebbero potuto possedere servi cristiani e circonciderli (non soltanto ebrei, ma anche pagani ed eretici). Diversamente era avvenuto nel Codice Teodosia-

¹ Si veda il mio *Nefaria Secta. Sulla normativa imperiale 'de Iudaeis'* (IV-VI secolo), I, Napoli, 2018, 15-26.

² Cfr. Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 15 ss., Ead., *Sul divieto di circoncisione nel mondo antico. L'esperienza ebraica*, in *Rivista di Diritto Romano*, 18 (2018) 1-12.

no, in 16.9, '*Ne Christianum mancipium Iudaeus habeat*', dove l'intitolazione non riferisce appieno il contenuto delle disposizioni ivi contenute³.

Prima di entrare nel vivo dell'analisi dei provvedimenti romani in materia di schiavi è opportuno fare alcune necessarie premesse sulla particolare considerazione riservata alla schiavitù nel giudaismo.

La romanità aveva, com'è noto, vissuto il concetto di schiavitù come condizione dalla quale era impossibile liberarsi senza una volontà, implicita o esplicita, del *dominus*⁴. In questo senso, l'ambiguità giuridica della figura dello schiavo è emblematicamente espressa, com'è noto, nei commentari gaiani, laddove il *servus* viene fatto rientrare in due distinte categorie, ossia, tanto nel *genus* delle *personae*, dunque degli esseri umani⁵, poi tra le *res corporales*, insieme alla terra, alle vesti e ai metalli, quindi solo oggetto di diritti da parte di soggetti giuridici⁶). Nel mon-

³ Così G. De Bonfils, *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari, 1992, 7 s.

⁴ Cfr. F. Lucrezi, *L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano. Studi sulla Collatio I*, Torino, 2001, 24 ss.; Id., *Messianismo, regalità, impero. Idee religiose e idea imperiale nel mondo romano*, Firenze, 1997, 53 ss., Id., *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano. Studi sulla Collatio V*, Torino 2010, 10 ss.

⁵ Gai 1.9 (I 1.3 pr.): "*Summa divisio de iure personarum haec est, quod homines aut liberi sunt aut servi*".

⁶ Gai 2.13 (I. 2.2.1): "*Corporales hae sunt, quae tangi possunt, veluti fundus homo vestis aurum argentum ...*". Per un'esegesi del brano di Gaio cfr.: M. Kaser, *Gaius und die Klassiker*, in ZSS, 70 (1935) 127; C.A. Maschi, *La Parafrasi greca delle Istituzioni attribuita a Teofilo e le glosse a Gaio*, in *Scritti di diritto romano in onore di C. Ferrini*, Milano, 1946, 332 ss.; P. Pescani, *Difesa minima di Gaio*, in *Gaio nel suo tempo*. Atti del simposio romanistico di Napoli (16-19/12/65), Napoli, 1966, 101 ss.; S. Solazzi, *Glosse a Gaio*, in *St. Riccobono* 1, Palermo, 1936, 73 ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, VI, 1972, 194 ss., A.M. Rabello, *Effetti personali della patria potestas*,

do ebraico non esistettero quelle enormi masse di schiavi che costituirono, tanto a Roma come in Grecia, motivo, da una parte, di grande forza economica, ma anche, dall'altra, di costante insicurezza sociale⁷.

Anche nel mondo giudaico, tuttavia, esistettero schiavi⁸ ed esistettero, ovviamente, anche schiavi israeliti⁹.

Nell'antico Israele il concetto di schiavitù deve differenziarsi in primo luogo sulla base delle diverse qualificazioni soggettive del servo, ossia della sua appartenenza o meno alla comunità ebraica.

Con il termine *'eved*, si intende non propriamente uno 'schiavo', colui che è privo di libertà, che si trovi a vivere in balia di un padrone, ma anche colui che, essendo uno stretto funzionario del re (si pensi ad ufficiali, ministri, anche mercenari) ha rotto qualunque legame sociale ed appartiene totalmente al sovrano¹⁰. Tale forma di appartenenza totalizzante può facilmente rimandare al "destino" di appartenenza ad una divinità, all'essere servi di

Milano, 1979, 321-362, ora in Id., *Ebraismo e diritto. Studi sul diritto ebraico e gli ebrei nell'impero romano scelti e raccolti da Francesco Lucrezi*, Pubbl. Univ. Salerno, Soveria Mannelli, 2009, 251 ss.

⁷ F. De Vaux, *Les Institutions de l'Ancien Testament*, Paris, 1960, ed. it. (con trad. it. di Marocco-Arcozzi) *Le Istituzioni dell'Antico Testamento*, Genova, 1977 (da cui cito), 87.

⁸ La schiavitù esisteva in Israele e alcuni israeliti furono schiavi. Sulla loro condizione si veda *innanzi*.

⁹ Al tempo dei Giudici, l'esercito di Sisera, se avesse vinto, si sarebbe diviso il bottino: Giud. 5,30: "una ragazza, due ragazze per guerriero"; I Sam. 30, 2-3: Dio giudicherà le nazioni che "hanno tirato a sorte il mio popolo, hanno barattato giovanotti contro prostitute, per del vino hanno venduto le mie figlie". In età ellenistica i mercanti di schiavi avrebbero acquistato degli ebrei per farne prigionieri, cfr. I Mac. 3, 41; 2 Mac. 8, 10-11. Si veda De Vaux, *Le Istituzioni*, cit., 88.

¹⁰ Cfr. De Vaux, *op. cit.*, 87.

un dio, così come furono Abramo e Mosè¹¹.

Lo *'eved*, in quanto uomo servo di un altro uomo, dovette essere, innanzitutto, uno straniero, un *gher*¹², prigioniero di guerra e obbligato a lavorare per il popolo vincitore¹³. Servi stranieri potevano essere acquistati dagli ebrei per porli alle proprie dipendenze¹⁴.

Da questi ultimi si distingueva lo *ielid bàit*¹⁵, lo schiavo nato nella casa o ad essa aggregatosi per ragioni militari: a questi ultimi servi doveva verosimilmente essere destinato un trattamento migliore, ma il loro statuto sociale non era diverso da quello degli schiavi stranieri comprati con denaro o fatti prigionieri¹⁶.

¹¹ Cfr.: De Vaux, *op. cit.*, 87; P. Heinisch, *Das Sklavenrecht in Israel und im Alten Orient*, in *Studia Catholica*, 11 (1934-1935) 201-218; I. Mendelsohn, *Slavery in the Ancient Near East*, New York, 1949, 5 ss.; C. Hezser, *Jewish Slavery in Antiquity*, Oxford, 2006, 10 ss.

¹² Tale termine indica lo straniero residente, il c.d. *gher toshàv*, insediatosi per un lungo periodo, o anche per sempre, in una terra straniera e al quale spetta il riconoscimento di diritti. Stranieri sono anche il *nochrì* e lo *zar*, viaggiatori, commercianti, o comunque soggetti che si trovano all'estero solo di passaggio; il *goj* è invece il 'gentile', ossia chiunque non professi la religione mosaica. Sul punto, cfr. F. Lucrezi, *613. Appunti di diritto ebraico*, I, Torino, 2015, 87-88; De Vaux, *op. cit.*, 87 ss.; G. Horowitz, *The Spirit of Jewish Law*, New York, 1973, 231 ss.; B. Cohen, *Jewish and Roman Law*, New York, 1966, 122 ss.; D. Lieber, *Strangers and Gentiles*, in *Enc. Judaica* 15 (1971) 419 ss.; S.J.D. Cohen, *Strangers*, in *The Universal Jewish Encyclopedia* 10 (1943) 71, *Adde*; da ultimo R. Della Rocca, *alef/tav*, in *Moked. L'Unione informa*, 14/8/2012.

¹³ Cfr. Deut. 20, 10-18.

¹⁴ Cfr. Lev. 25, 44-45; 22, 11, Es. 12, 44, Eccle. 2, 7. Su cui cfr. De Vaux, *op. cit.*, 89.

¹⁵ Cfr. Gen. 17, 12, 23-27; Lev. 22, 11.

¹⁶ Così De Vaux, *Le Istituzioni*, cit., 89. Cfr. anche F. Willeßen, *The Yalid in Hebrew Society*, in *Studia Theologica*, 12 (1958) 192-210.

Esistevano, come accennato, anche ebrei schiavi di ebrei, ma tale fatto era visto con grande disfavore dalle Antiche Scritture¹⁷. Se un ebreo avesse venduto se stesso come schiavo ad un fratello israelita, quest'ultimo avrebbe dovuto trattarlo come un ospite, come un lavoratore salariato, non come schiavo¹⁸; nel caso in cui un ebreo si fosse invece venduto ad uno straniero residente non avrebbe dovuto essere riscattato dai parenti¹⁹. È da credere che tali schiavi fossero tali principalmente perché poveri, op-

¹⁷ Cfr. 2 Cronache 28, 10-11: "Ora intendete soggiogare, come vostri schiavi e schiave, i figli e le figlie di Giuda e di Gerusalemme. Ma non siete in realtà voi stessi colpevoli davanti all'Eterno il vostro Dio? Ascoltatemi dunque e rimandate i prigionieri che avete catturato tra i vostri fratelli perché altrimenti l'ardente ira dell'Eterno cadrà su di voi". Cfr. anche Lev. 25, 44-46: "Quanto allo schiavo e alla schiava, che avrai in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano; da queste potrete comprarli. Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri, stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nel vostro paese; saranno vostra proprietà. Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà; vi potrete servire sempre di loro come di schiavi; ma quanto ai vostri fratelli, gli israeliti, ognuno nei riguardi dell'altro, non lo tratterai con sprezza".

¹⁸ In Lev. 25, 39-43 è stabilito l'obbligo per gli ebrei di soccorrere il correligionario che avesse venduto una parte della sua proprietà perché caduto in miseria. Tale obbligo grava principalmente sui parenti più stretti, in mancanza dei quali l'israelita dovrà poter riacquistare nel tempo, grazie al proprio lavoro, la proprietà venduta; quest'ultima dovrà in ogni caso essergli restituita nell'anno del giubileo.

L'obbligo di aiuto si estende a tutti gli ebrei affinché diano vitto e assistenza gratuiti al concittadino povero; nel caso in cui quest'ultimo si fosse venduto come schiavo non dovrà essere trattato come tale ma come un lavoratore, il cui servizio cesserà comunque nell'anno del giubileo (sul quale, per tutti, cfr. Lucrezi [cur.], *Tempo e Torah. Studi sul Giubileo ebraico*, Napoli, 1999).

¹⁹ Cfr. Lev. 25, 47-53.

pure perché debitori insolventi, ma anche ladri venduti per rimborsare quanto sottratto²⁰.

Di fondamentale importanza sono le previsioni di Esodo 21, 2-11 che incitano a dare buon trattamento allo schiavo ebreo, rispettandone il diritto al raggiungimento della libertà²¹ dopo sette anni di schiavitù (era obbligatorio offrirgliela, non accettarla: lo schiavo che avesse maturato un legame con il suo padrone, tale da non volersi separare da lui, poteva decidere di restare: in tal caso il suo orecchio sarebbe stato forato perché simbolicamente 'sordo' alla legge divina²²) ma prevedendo anche una possibilità di autoriscatto²³ e affrancamento²⁴.

Le condizioni di vita dello schiavo israelita erano comunque soggette alla maggiore o minore benevolenza del suo padrone, il quale, pur essendo autorizzato a trattare il proprio servo con severità e fermezza²⁵, non avrebbe dovuto imporgli un lavoro superiore alle sue forze o degradante²⁶.

²⁰ Così De Vaux, *op. cit.*, 91. Cfr. Lev. 25; Deut. 15, 2-3; Es. 22, 2.

²¹ Esodo 21, 2-6: "Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto. Se è entrato solo, uscirà solo; se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone ed egli se ne andrà solo. Ma se lo schiavo dice: Io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli; non voglio andarmene in libertà, allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l'orecchio con la lesina; quegli sarà suo schiavo per sempre".

²² Si veda De Vaux, *op. cit.*, 92.

²³ Lev. 25, 49.

²⁴ Si vedano Deut. 21, 10-14; Es. 21, 26-27; Lev. 25, 41-54.

²⁵ Cfr. Prov. 29, 19-21.

²⁶ Giud. 16, 21, I Sam. 25, 41.

Il padrone non avrebbe dovuto, inoltre, abusare della propria autorità uccidendo lo schiavo posto alle sue dipendenze: in tal senso, interessante quanto controverso è il passo in Esodo 21, 20-21 che stabilisce che, se un uomo colpirà con un bastone il suo schiavo o la sua schiava, e lui o lei moriranno sotto la sua mano, dovranno essere vendicati. Se però il servo dovesse sopravvivere alle lesioni uno o due giorni, il padrone non sarà punito, perché lo schiavo è acquisto del suo denaro²⁷.

La condizione dei servi ebrei doveva essere, tuttavia, non particolarmente penosa se, com'è noto, essi divenivano a tutti gli effetti 'domestici nel senso etimologico'²⁸: come tali partecipavano al culto familiare, osservavano il riposo dello *shabbath* e, gli uomini, erano invitati a circondarsi²⁹.

²⁷ Le disposizioni dell'Esodo si incardinano in un più generale divieto di uccidere un essere umano, stabilito nel sesto comandamento mosaico; cfr. Lucrezi, *L'uccisione dello schiavo*, cit., 104. Tuttavia la previsione della vendetta per la morte dello schiavo ucciso dal suo padrone rimanda non solo all'idea della *talio*, e dunque al pagamento di una vita con una vita, ma anche alla considerazione dello schiavo come uomo, per il diritto ebraico; al tempo stesso, la previsione che la sua sopravvivenza integrasse di per sé una forma di punizione per il padrone, per l'inumano trattamento riservato al servo, avvicina la condizione dello schiavo a quella di una *res*, il cui valore, dato dal prezzo di acquisto, subisce una diminuzione per causa del suo stesso padrone. Cfr. Lucrezi, *L'uccisione dello schiavo*, cit., 105 ss., De Vaux, *op. cit.*, 92. Sul brano, importante punto di riferimento l'interpretazione di Rashi de Troyes, *Commento all'Esodo*, ed. it. a cura di S.J. Sierra, Genova, 1988, *a.h.l.*

²⁸ Così De Vaux, *op. cit.*, 92.

²⁹ Gen. 17, 12-13: "All'età di otto giorni, ogni maschio sarà circumciso tra di voi, di generazione in generazione: tanto quello nato in casa, quanto quello comprato con denaro da qualunque straniero e che non sia della tua discendenza. Quello nato in casa tua e quello comprato con denaro dovrà essere circumciso; il mio patto nella vostra carne sarà un patto perenne".

Quest'ultimo atto è, com'è noto, parte integrante della *vexata quaestio* del possesso di schiavi gentili da parte di ebrei.

Come si avrà modo di vedere innanzi, le motivazioni per le quali si vorrà impedire agli ebrei di avere alle proprie dipendenze schiavi che non fossero già ebrei sono essenzialmente due: evitare che, attraverso la circoncisione, il non ebreo si convertisse al giudaismo (chiudendo in questo modo l'unico canale disponibile per fare proseliti); in secondo luogo, impedire che non ebrei, in special modo, cristiani, potessero essere sottoposti agli appartenenti al popolo 'deicida'.

Il problema della circoncisione degli schiavi è stato a lungo dibattuto negli ambienti giudaici.

Da una breve lettura del già citato passo della Genesi, è possibile comprendere come la legge divina obbligasse gli ebrei a circoncidere gli schiavi che avessero presso di sé: tale atto, effettuato attraverso l'apposizione del tratto distintivo del popolo eletto, aveva come conseguenza l'ingresso del sottoposto nella famiglia alla quale era asservito e, più in generale, nella comunità giudaica.

In linea di principio, uno schiavo non circonciso non poteva restare alle dipendenze di un ebreo in terra d'Israele, poiché si riteneva che gli alimenti toccati da un gentile perdessero la loro purezza e andassero dunque gettati via; tantomeno in una città di frontiera era opportuno che un gentile fosse asservito agli ebrei, poiché avrebbe potuto origliare segreti e riportarli agli idolatri³⁰.

Il dibattito rabbinico sul tema, intensificatosi nel II secolo in seguito alla rivolta di Bar Kochba, sembra dare gran considerazione alla volontà dello schiavo: se questi rifiutava la circoncisione, il padrone ebreo poteva tenerlo presso di sé per un anno, e, se passato tale periodo persi-

³⁰T.B., *Yevamoth*, 48b.

steva il rifiuto, il servo avrebbe dovuto essere rivenduto ad un idolatra³¹.

Tali limitazioni, com'è ovvio, unite all'obbligo della liberazione dell'assoggettato dopo sei anni, ma, in ogni caso, nell'anno giubilare, e all'impossibilità di tenere un servo non circumciso in casa per più di un anno, non consentivano, nella realtà del II secolo d.C., un reale sfruttamento, da parte delle comunità ebraiche, della forza lavoro rappresentata dagli schiavi³².

È da tener presente che l'asservimento di non ebrei rappresentava nel IV secolo praticamente l'unica forma di attività proselitistica: la circumcisione e l'ingresso nella casa e nella comunità giudaica costituivano i passaggi prodromici all'acquisizione di un nuovo fedele. Com'è noto, saranno proprio tali fasi di adesione e poi di partecipazione ai riti giudaici ad essere violentemente avversate e punite, anche con la morte³³.

Nell'ambito di quel complicato e oscillante rapporto di integrazione-separazione tra Roma e Gerusalemme³⁴, le

³¹ Cfr. T.B., *Yevamoth*, 48 b. Naturalmente il Talmud riporta opinioni diverse, che vanno dalla maggiore tolleranza al più stretto integralismo, come nel caso delle opinioni di Rabbi Akivà, secondo il quale gli schiavi incircuncisi non potrebbero mai essere tratti presso ebrei. Cfr. G. De Bonfils, *Roma e gli Ebrei (secoli I-V)*, Bari, 2002, 26 (da cui cito), ora anche in Id., *Saggi sulla legislazione ebraica. Per la storia dell'origine dell'olocausto*, Bari, 2011, 89 ss.

³² Cfr. De Bonfils, *Roma e gli Ebrei*, cit., 94.

³³ Si veda la *durissima lex* di Costantino, CTh. 16.8.1, che punirà con la vivicombustione la conversione all'ebraismo, nonché la *lex costanziana*, CTh. 16.8.7, che sanzionerà lo stesso atto con la confisca dei beni del convertito. Cfr. Amabile, *Nefaria Secta*, I, cit., 79 ss. e bibliografia ivi contenuta.

³⁴ Si vedano M. Goodman, *Rome and Jerusalem. The Clash of Ancient Civilizations*, ult. ed. New York, 2007; E. Scherer, *The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ*, a cura di G.

cui origini risalgono, com'è noto, al II sec. a.C.³⁵, il rito della circoncisione – che, come narrato da Erodoto³⁶, fu

Verges, F. Millar, M. Black e M. Goodman, III, Edinburgh, 1973-1987; E.M. Smallwood, *The Jews under the Roman Empire. From Pompey to Diocletian*, Leiden, 1976; C. De Filippis Cappai, *Iudaea. Roma e la Giudea dal II sec. a.C. al II sec. d.C.*, Alessandria, 2008; I. Shatzman, *L'integrazione della Giudea nell'impero romano*, in *Gli Ebrei nell'impero romano. Saggi vari*, a cura di A. Lewin, Firenze, 2001, 17 ss.; E.J. Bickerman, *Chronology of the Ancient World. Aspects of Greek and Roman Life*, London, 1980, 10 ss.; Id., *The Jews in the Greek Age*, Cambridge, 1988, 34 ss.; M. Hengel, *The Political and Social History of Palestine from Alexander to Antiochus III (333-187 B.C.E.)*, in *The Cambridge History of Judaism*, 2 (1989) 35 ss.; Y. Meshorer, *Ancient Jewish Coinage I. Persian Period through Hasmoneans*, New York, 1982, 10 ss.; J.A. Goldstein, *The Hasmonean Revolt and the Hasmonean Dynasty*, in *The Cambridge History of Judaism*, 2 (1989) 292 ss.; C. Seeman, *Rome and Judea in Transition. Hasmonean Relations with the Roman Republic and the Evolution of the High Priesthood*, New York, 2013; I. Levine, *Judaism and Hellenism in Antiquity, Conflict or Confluence?*, Washington, 1988, 10 ss.

³⁵ V. Tcherikover, *Hellenistic Palestine: Social Conditions*, in *The World History of the Jewish People*, VI, *The Hellenistic Period*, New Brunswick, 1972, 87 ss.; Id., *Hellenistic Movement in Jerusalem and Antiochus Persecutions*, in *The World History of the Jewish People*, cit., VI, 115 ss.; Id., *Was Jerusalem a Polis?*, in *Israel Exploration Journal Reader*, 14 (1965), 61 ss.; S. Rocca, *The Jewish Community of Rome from the Antonines to Diocletian: Some Aspects*, in *The Jews in Southern Italy and in the Mediterranean area from the Roman times to the Early Middle Ages. Gli Ebrei nell'Italia meridionale e nel Mediterraneo dall'Età romana all'Alto Medioevo*, Atti del Convegno internazionale di studi in memoria di Cesare Colafemmina (Bari-Trani-Venosa 15-18 ottobre 2012), in corso di pubblicazione; Id., *From Collegium to Ecclesia: The Changing Outer Framework of the Jewish Communities in Roman Italy*, in *In the Crucible of Empire: The Impact of Roman Citizenship upon Greeks, Jews and Christians*, 21, Leuven, 2019, 217-248.

³⁶ Herod., *Hist.* 2.104.

comune a molti popoli dell'Oriente mediterraneo³⁷ – non dovette trovare particolari ostacoli.

È noto che, proprio ai tempi della dominazione seleucida, il desiderio di assimilazione alla cultura greco-ellenistica, con i tentativi di trasformazione delle città giudaiche in *póleis*, si espresse, tra l'altro, nella diffusa pratica del c.d. epispassmo, doloroso intervento di ricucitura del prepuzio, fortemente osteggiato dalle gerarchie ebraiche più integraliste³⁸.

La circoncisione, per quel che riguarda i rapporti con Roma, non fu comunque proibita, com'è noto, fino ad Adriano³⁹, ma, come si è già avuto modo di sottolineare⁴⁰, il celebre rescritto non costituì un precipuo provvedimento *'de Iudaeis'*, ma fu piuttosto il derivato di una precedente legislazione di Domiziano, volta ad impedire

³⁷ Cfr. V. Marotta, *Politica imperiale e culture periferiche nel mondo romano: il problema della circoncisione*, in *Index*, 12 (1983-1984), 405-446.

³⁸ Si vedano: M. Hengel, *Ebrei, Greci e Barbari. Aspetti dell'ellenizzazione del giudaismo in epoca precristiana*, trad. it. a cura di G. Forza, Brescia, 1981, 108; Rabello, *Il problema della 'circoncisio' in diritto romano*, cit., 176; Amabile, *Sul divieto di circoncisione nel mondo antico*, cit., 3.

³⁹ Ulp., 7 *de off. proc.*, in D 48.8.4.2: *Idem divus Hadrianus rescripsit: Constitutum quidem est, ne spadones fierent, eos autem, qui hoc crimine arguerentur, Corneliae legis poena teneri eorumque bona merito fisco meo vindicari debere, sed et in servos, qui spadones fecerint, ultimo supplicio animadvertendum esse, et qui hoc crimine tenentur, si non adfuerint, de absentibus quoque, tamquam lege Cornelia teneantur, pronuntiandum esse, plane si ipsi, qui hanc iniuriam passi sunt, proclamaverint, audire eos praeses provinciae debet, qui virilitatem amiserunt: nemo enim liberum servumve invitum sinentemve castrare debet, neve quis se sponte castrandum praebere debet. At si quis adversus edictum meum fecerit, medico quidem, qui exciderit, capitale erit, item ipsi qui se sponte excidendum praebuit.*

⁴⁰ *Nefaria secta*, I, cit., 10 s.